



## COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO

*Provincia di Catanzaro*

*Via S. Peta, SNC – 88050 Caraffa di Catanzaro*

### ORDINANZA N° 21 /2019 del 27.06.2019

OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, di bevande analcoliche in lattine e contenitori in vetro.

#### IL SINDACO

- Vista la comunicazione prot. n. 0058550 del 05/06/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2502 del 12/06/2017, con cui la Prefettura di Catanzaro ha chiesto, al fine di prevenire ogni criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, di emanare ordinanza per il divieto dell'uso di alcolici e per la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, nonché per il commercio di oggetti atti a offendere;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di doversi garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni da realizzarsi nel territorio del Comune di Caraffa di Catanzaro, prevenendo situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle zone interessate dalla manifestazioni medesime che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
- Ritenuto, necessario ed urgente, per le ragioni sopra indicate, assumere i consequenziali provvedimenti di competenza atti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica recependo le indicazioni della Prefettura;
- Visti gli artt. 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

#### ORDINA

- È fatto assoluto divieto, nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, a partire da tre ore prima dell'inizio e fino ad un'ora dopo il termine della manifestazione e, comunque, a deflusso ultimato delle persone:
  - la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche;
  - la somministrazione, vendita ed asporto di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro;
  - Il commercio di oggetti atti ad offendere.

La non osservanza della presente ordinanza é punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Presente provvedimento é reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

#### INFORMA

Che contro la presente ordinanza é ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni, o in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 (sessanta) giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

#### DISPONE

- Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per l'ottemperanza della presente ordinanza.
- L'invio della presente ordinanza alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla Stazione Carabinieri di Caraffa di Catanzaro, all'Ufficio Polizia Locale del Comune di Caraffa di Catanzaro, nonché la sua notifica ai gestori di esercizi pubblici ed attività commerciali presenti in questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 27/06/2019

IL SINDACO

Dott. Antonio Giuseppe Sciumbata